

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> /D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica (Parere alla XI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	326
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	328

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 aprile 2010. — Presidenza del Presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica.

(Parere alla XI Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in

titolo, cui la Commissione è tenuta a rendere parere a seguito del rinvio alle Camere, con messaggio motivato del Presidente della Repubblica, dell'AS 1167-B, approvato in via definitiva dal Senato. Rammenta che la Commissione ha già espresso parere sul provvedimento nel corso del suo *iter* presso le commissioni referenti di Camera e Senato. Segnala che, a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea, l'esame del provvedimento è limitato ai soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, oggetto del messaggio di rinvio. Riferisce che l'articolo 20 reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro; la disposizione, in particolare, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 51 del 1955, è volta ad escluderne l'applicazione non soltanto per il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, ma anche per il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito. Rileva che l'articolo 30 reca disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle clausole generali contenute nella disciplina legislativa in

materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro, nonché alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. Evidenza che l'articolo 31 apporta modifiche alla sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. Fa notare che la disposizione trasforma il tentativo obbligatorio di conciliazione in una fase meramente eventuale; introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. Sottolinea che l'articolo 32 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Si sofferma quindi sull'articolo 50, che reca due norme di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: in particolare si introducono specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa laddove il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato. Formula quindi una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), nel ravvisare l'opportunità che l'esame del provvedimento possa riguardare il complessivo contenuto dell'articolato e non limitarsi alle sole parti oggetto del messaggio di rinvio alle Camere del Presidente

della Repubblica, manifesta rilievi critici sul provvedimento e preannuncia il proprio voto contrario.

Il deputato Mario PEPE (PD) si associa alle considerazioni del deputato Pizzetti e richiama il ruolo centrale che dovrebbe assumere il sistema delle autonomie regionali in materia di lavoro.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Davide CAPARINI, *presidente*, ritiene opportuno che siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali i decreti legislativi di attuazione della delega e che sia previsto un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali e politiche di sostegno al lavoro, nonché in relazione alle disposizioni relative alla possibilità che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche mediante appositi percorsi di apprendistato. Invita il relatore a tradurre tali considerazioni in una specifica condizione da apporre al parere.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, accoglie la richiesta del presidente e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

rilevato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di benefici previdenziali, di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), lettera g) e lettera l) della Costituzione;

rilevati i profili oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica; esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali i decreti legislativi di attuazione della delega e sia previsto un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali, incentivi, agevolazioni e politiche di sostegno al lavoro, nonché in relazione alle disposizioni relative alla possibilità che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche mediante appositi percorsi di apprendistato.